



**CONVENZIONE
PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO E DELL'INTEGRAZIONE LAVORATIVA
DELLE PERSONE CON DISABILITA DA LAVORO**

TRA

La Regione Puglia, codice fiscale 80017210727, con sede in Bari alla via Lungomare Nazario Sauro n. 33, nella persona del dott. Sebastiano Leo, Assessore alla Formazione e Lavoro, delegato alla sottoscrizione della presente con atto deliberativo n. 449 del 07/04/2025, di seguito denominato Regione Puglia

PEC: presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

E

Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL) – PUGLIA - codice fiscale 93497660725, con sede in Bari alla via Niceforo n. 1-3, nella persona del dott. Gianluca Budano, Direttore dell'Agenzia, delegato alla sottoscrizione della presente con atto deliberativo n. 72495 del 05/05/2025 del Consiglio di Amministrazione, di seguito denominato Arpal Puglia

PEC: arpalpuglia@pec.rupar.puglia.it

E

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro – Direzione regionale per la Puglia, codice fiscale 01165400589, con sede in Bari, Lungomare Trieste, n. 29, nella persona del dott. Giuseppe Gigante, Direttore regionale ai sensi della Delibera C. d. A. INAIL n. 119 del 15 maggio 2023, di seguito denominato INAIL Puglia o più brevemente INAIL

PEC: puglia@postacert.inail.it

PREMESSO CHE

- il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 reca disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;



- la legge 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili" persegue la finalità di promuovere l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, attraverso servizi territoriali di sostegno e di collocamento mirato;
- il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, introducendo il danno biologico nell'oggetto della tutela garantita dall'Inail, ha esteso il diritto dei lavoratori infortunati e tecnopatici a tutte le prestazioni necessarie per il recupero dell'integrità psicofisica, comprensive di quelle funzionali al reinserimento socio-lavorativo;
- il protocollo d'intesa stipulato in data 01 agosto 2013 tra la Regione e l'Inail (e successive proroghe) in attuazione dell'Accordo quadro approvato il 2 febbraio 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano prevede, all'articolo 6, che l'Inail e la Regione stipulino una o più convenzioni attuative per attivare stabili forme di collaborazione con riferimento, fra l'altro, a percorsi di reinserimento sociale e lavorativo;
- l'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni ha attribuito all'Inail competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro;
- la determina del Presidente dell'Inail 11 luglio 2016, n.258, come modificata dalla determina 19 dicembre 2018, n.527, ha approvato il Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro;
- le circolari Inail 30 dicembre 2016, n. 51 e 25 luglio 2017, n. 30, come modificate dalla circolare 26 febbraio 2019, n. 6, hanno disciplinato, rispettivamente, gli interventi in materia di reinserimento e integrazione lavorativa per la conservazione del posto di lavoro e per l'inserimento in nuova occupazione delle persone con disabilità da lavoro;
- l'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ha individuato l'Inail tra i soggetti costitutivi della Rete dei servizi per le politiche del lavoro in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Inail 14 dicembre 2021 n. 404 reca il "Regolamento per l'erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, per l'autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione" nell'ambito dei quali sono ricompresi specifici interventi per sostenere e facilitare il reinserimento lavorativo;
- Nelle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità di cui al decreto 11 marzo 2022, n. 43 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, è previsto che, in un'ottica di collaborazione nell'ambito della rete integrata dei servizi, i Centri per l'impiego e l'INAIL si impegnino a condividere i dati relativi alle persone



con disabilità da lavoro quali potenziali destinatari degli interventi per il reinserimento lavorativo finanziabili dall'Istituto;

- Le richiamate linee guida hanno, altresì previsto l'individuazione di referenti dell'Istituto nell'ambito del "Comitato tecnico", che costituisce un organismo multidisciplinare composto da più professionalità (sociale, sanitaria e amministrativa) competenti in materia, e rappresenta una delle modalità con cui si esprime la rete integrata dei servizi, per la definizione di percorsi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
- Le figure professionali dell'INAIL da coinvolgere nel Comitato tecnico ex art. 8, comma 1bis L. 68/99, costituito presso gli Uffici per il collocamento mirato di Arpal Puglia, per l'analisi dei casi riferiti alle persone con disabilità da lavoro ai fini dell'individuazione delle difficoltà di inserimento lavorativo e degli interventi di accomodamento ragionevole necessari, sono state individuate nei componenti delle Équipes Multidisciplinari delle Unità territoriali Inail della Puglia;

VISTI

- il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62 *"Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato"*;
- la Legge regionale 29 giugno 2018, n. 29 "Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato", ed in particolare l'articolo 7, che ha previsto, nello specifico, l'istituzione dell'Agenzia Regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Puglia), quale ente tecnico operativo e strumentale che opera a supporto della Regione nell'ambito delle competenze assegnate all'Assessorato regionale al lavoro;
- l'art. 6, comma 2, lett. a, art. 8, comma 1, lett. k e n) della suddetta legge regionale 29/2018, che attribuisce ai Centri per l'impiego la gestione dei servizi relativi al collocamento mirato e all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, nonché l'attuazione dei progetti attribuiti dalla Regione in materia di politiche attive del lavoro e di interventi integrati rivolti a persone con disabilità;

CONSIDERATO CHE

- La Regione Puglia nell'ambito delle proprie competenze in materia di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali, di politiche attive del lavoro e di definizione di politiche integrate in tema di ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, svolge, in particolare, anche la funzione di avviamento al lavoro e di reinserimento nelle attività lavorative;
- la Regione Puglia, inoltre, nell'ambito delle proprie competenze concernenti politiche



attive del lavoro esercita, anche attraverso gli uffici territoriali di Arpal Puglia (Centri per l'impiego e Uffici per il Collocamento mirato), le funzioni e i compiti di promozione e tutela del lavoro e della formazione professionale, nonché lo svolgimento dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge n.68/1999, ai sensi della legge regionale 29 giugno 2018, n. 29;

- l'Inail, nell'ambito del "Regolamento per l'erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, per l'autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione", svolge un ruolo di supporto e di accompagnamento finalizzato a favorire opportunità di occupazione dei lavoratori con disabilità attraverso interventi mirati all'assunzione del proprio ruolo lavorativo, nonché all'acquisizione di livelli di consapevolezza e di competenze spendibili nel mondo del lavoro;
- l'Inail, Regione Puglia e Arpal Puglia riconoscono che, in attesa della definizione dei necessari raccordi a livello nazionale e dell'attivazione della sezione "Banca dati del collocamento mirato" nell'ambito della Banca dati politiche attive e passive, è comunque utile che l'Inail possa condividere con la Regione e Arpal Puglia il patrimonio informativo di cui dispone e che, a sua volta, metta a disposizione la propria esperienza e la propria competenza in merito all'erogazione delle prestazioni di sostegno ai lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale che vivono situazioni di difficoltà di reinserimento nel proprio ambiente di vita, sociale e lavorativo al fine di collaborare fattivamente alla rete integrata con i servizi del territorio.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Obiettivi)

Regione Puglia, Arpal Puglia e Inail – Direzione Regionale per la Puglia, nell'intento condiviso di promuovere il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità e di assicurare alle stesse persone il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, perseguono congiuntamente e in maniera integrata, nel rispetto delle specifiche competenze, i seguenti obiettivi:

- facilitare la conservazione del posto di lavoro e il reinserimento lavorativo delle persone divenute disabili a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, anche se non iscritte negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge 68/1999;
- realizzare azioni di supporto concordate con i servizi del collocamento mirato e con i servizi del territorio, ai fini della conservazione del posto di lavoro o dell'inserimento in nuova occupazione;



- collaborare nella predisposizione di progetti personalizzati mirati a consentire il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro attraverso l'uso di metodologie e strumenti condivisi tra gli Enti;
- collaborare nella diffusione della cultura del diritto al lavoro e all'integrazione lavorativa delle persone con disabilità, attraverso la predisposizione e la distribuzione di materiale informativo relativo alle competenze e funzioni dell'Inail nell'ambito del reinserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, nonché la partecipazione a eventi e manifestazioni culturali organizzate dal territorio;

Articolo 2

(Attività finalizzata all'elaborazione dei progetti di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro)

La Regione, per il tramite degli uffici territoriali di Arpal Puglia (Centri per l'impiego e Uffici per il Collocamento mirato) e del Comitato tecnico costituito presso gli stessi, ai sensi delle Linee guida di cui al Decreto ministeriale 11 marzo 2022, n. 43, mette a disposizione dell'Inail:

- a) i dati delle persone con disabilità da lavoro iscritte negli elenchi istituiti presso gli uffici competenti o delle quali, indipendentemente dalla iscrizione in elenchi, abbia comunque acquisito conoscenza nell'ambito dei procedimenti di propria competenza;
- b) i dati e i fabbisogni specifici noti (profilo professionale e tipologia di mansioni del soggetto da collocare) dei datori di lavoro che intendano assumere una persona con disabilità da lavoro, anche ai sensi della L. n. 68/1999 e s.m.i., quali potenziali destinatari di interventi per il reinserimento lavorativo, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di politiche attive del lavoro.

L'Inail provvede per quanto di competenza:

- alla partecipazione alle attività che a livello territoriale si rendano utili ai fini dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro;
- alla progettazione degli interventi di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro in collaborazione ed integrazione con gli operatori dei competenti uffici territoriali di Arpal Puglia, secondo le procedure standard nazionali e territoriali sinteticamente riportate nel flusso allegato alla presente Convenzione sub 1.

Regione Puglia e Arpal Puglia, congiuntamente con l'Inail, partecipano alla divulgazione di specifico materiale informativo sull'accessibilità e fruibilità degli ambienti di lavoro e collaborano all'organizzazione di eventi informativi organizzati nel territorio.

Articolo 3

(Istituzione del tavolo tecnico)



Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente convenzione, le parti istituiscono un "Tavolo tecnico", al quale partecipano rappresentanti dell'Inail, della Regione Puglia e dell'Arpal Puglia con le funzioni di:

- facilitare le relazioni e la collaborazione tra le parti in un'ottica di rete;
- valutare lo stato di attuazione della presente convenzione;
- individuare eventuali criticità su tematiche non direttamente affrontate dalla convenzione e proporre possibili azioni migliorative di quanto in esso stabilito;
- effettuare lo scambio di informazioni relative alle attività svolte dai rispettivi Enti in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.

Il tavolo tecnico si riunisce con cadenza semestrale.

Articolo 4 (Trattamento dati personali)

Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento UE 2016/679 e nel d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.

Le parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.

Le parti assicurano che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Le parti utilizzano le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità per cui è stipulata la presente convenzione, nel rispetto della normativa vigente, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dal regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs.196/2003 e successive modificazioni.

Articolo 5 (Validità e durata della convenzione)

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha durata triennale.

La convenzione può essere rinnovata per un uguale periodo a seguito di esplicita manifestazione di volontà delle parti a mezzo PEC. Lo stesso mezzo dovrà essere utilizzato anche in caso di eventuale disdetta o sospensione per sopraggiunte innovazioni legislative e regolamentari.

Art. 6

**(Oneri finanziari)**

I firmatari della presente convenzione si danno reciprocamente atto che la presente convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

Art. 7**(Foro competente)**

Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto della presente convenzione e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta alla competente Autorità Giudiziaria.

Il Foro competente è in via esclusiva quello di Bari

Resta escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 8**(Disposizioni finali)**

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 tabella Allegato B al D.P.R. 642 del 26/10/1972 e s.m.i. e verrà registrato solo in caso d'uso a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. 131/86.

Tutte le spese relative all'eventuale registrazione rimarranno a esclusivo onere e carico della parte richiedente.

Il presente accordo, sottoscritto in difetto di contestualità spazio/temporale, sarà registrato e assunto al protocollo a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per INAIL - Direzione Regionale per la Puglia
Il Direttore regionale
Dott. Giuseppe GIGANTE

Per ARPAL PUGLIA
Il Direttore
Dott. Gianluca BUDANO

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA



Per la Regione Puglia
l'Assessore alla Formazione e Lavoro
Dott. Sebastiano LEO